SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 696)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1980

Ulteriori disposizioni per il rispristino dei beni privati distrutti dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modifiche e integrazioni alle leggi per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, sono stati prorogati al 31 dicembre 1970, tra gli altri, il termine per la domanda di contributo per il ripristino del bene distrutto e quello per l'autorizzazione, da parte del Genio civile, ad iniziare i lavori.

La contemporaneità della scadenza dei due suddetti termini ha impedito l'istruttoria delle numerose domande presentate in prossimità della scadenza e rimaste, quindi, senza possibilità di accoglimento.

Con le norme che si propongono si prevede che, fermo restando al 1970 il termine per la domanda di concessione del contributo, sia riaperto unicamente il termine di autorizzazione ad iniziare i lavori, termine a suo tempo introdotto con la legge 25 giugno 1949, n. 409, e poi prorogato, da ultimo, con la legge n. 610 innanzi citata.

Pertanto il disegno di legge che si propone è sostanzialmente inteso a restituire operatività alla norma della legge n. 610. Tale esigenza è stata sentita vivamente negli anni scorsi e tenuta presente nell'ambito delle iniziative adottate in sede parlamentare le quali però, per vari motivi, non esclusa l'anticipata chiusura delle legislature, non sono diventate legge.

D'altra parte il momento economico che il Paese sta attraversando rende quanto mai opportuno consentire la definizione del problema della ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra con il contributo secondo gli schemi derivanti dalla copiosa e complessa normativa in materia alla quale, in questa sede, non si può che fare rinvio.

Si precisa inoltre che nessuna norma viene prevista per quanto concerne la copertura della spesa, atteso che — trattandosi di interventi intesi a definire le domande già presentate — deve ritenersi tuttora ope-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

rante il meccanismo finanziario previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Si aggiunge, per completezza, che recentemente con la legge 23 dicembre 1977, n. 933, è stato disposto un ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione nei comuni sinistrati dalla guerra e che ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti al Ministero dei lavori pubblici nella materia di che trattasi è delegato alle Regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di autorizzazione ad iniziare le opere previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è definitivamente stabilito al 31 dicembre 1981.

Qualora il ripristino sia stato iniziato, l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa limitatamente alla restante porzione dell'immobile.

Per la realizzazione delle opere di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.